

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1842 DEL 11/10/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE LIBERO PROFESSIONALE AL DR. MICHELE COSTA QUALE MEDICO GINECOLOGO PER IL SUPPORTO ALLA UOSD PERCORSO NASCITA E GINECOLOGIA DELL'OSPEDALE DI ASIAGO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 1926/24

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- è nota la difficoltà di reperimento di dirigenti medici nella disciplina di ginecologia e ostetricia, per i quali l'Azienda dispone attualmente di tre autorizzazioni all'assunzione a tempo indeterminato concesse con note dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto prot. n. 527699 del 29 settembre 2023, n. 629031 del 23 novembre 2023 e n. 128314 del 12 marzo 2024 e un'ulteriore autorizzazione alla copertura di lunga assenza dal servizio, autorizzata con nota prot. 402674 del 8 agosto 2024;
- in particolare, risulta di estrema difficoltà reperire personale strutturato disponibile a prestare attività presso l'Ospedale di Asiago che, in ragione anche della carenza di personale dipendente, necessita di avere in servizio medici già in possesso del diploma di specializzazione;
- in assenza di graduatorie di medici specialisti cui fare ricorso, anche mediante l'utilizzo di graduatorie a disposizione di altre Aziende Ulss ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 questa Azienda ha disposto, per la UOSD Percorso nascita e ginecologia dell'ospedale di Asiago, il conferimento di sei incarichi libero professionali;
- due dei medici libero professionisti incaricati hanno tuttavia comunicato il loro recesso dal contratto, rispettivamente con decorrenza dal 12 aprile e dal 27 agosto 2024;
- non essendo stato possibile reperire disponibilità di medici ginecologi per l'Ospedale di Asiago neppure mediante l'utilizzo degli elenchi di idonei al conferimento di incarichi libero professionali approvati da Azienda Zero per conto delle Aziende Ulss del servizio sanitario regionale, al fine di garantire le attività ambulatoriali della UOSD Percorso Nascita e Ginecologia, il Direttore della UOC Direzione medica Bassano, con il parere favorevole del Direttore Sanitario, ha evidenziato la necessità di conferire urgentemente, nelle more dell'indizione di una procedura selettiva, un incarico temporaneo di collaborazione libero professionale in favore del dr. Michele COSTA, che risulta in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio delle relative funzioni e ha al riguardo anticipato la propria disponibilità.

Dato atto che:

- in relazione all'impossibilità di procedere all'assunzione di medici dipendenti, la lettera H della deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 22 del 16 gennaio 2024 recante "*Disposizioni per l'anno 2024 in materia di personale del SSR*" consente l'acquisizione di personale anche mediante contratto di collaborazione di natura libero professionale, necessario a scongiurare il rischio di interruzione di pubblico servizio;
- tali acquisizioni sono disposte per un periodo massimo di sei mesi;
- l'acquisizione di risorse per scongiurare l'interruzione del servizio non richiede la preventiva autorizzazione dell'Area Sanità e Sociale; le Aziende dovranno dare comunicazione di tali acquisizioni all'Area Sanità e Sociale precedentemente all'immissione in servizio del personale.

Considerato infine che:

- le condizioni economiche previste per l'incarico provvisorio del quale trattasi vanno determinate con rinvio a quanto disposto con delibera di giunta regionale n. 580 del 27 maggio 2024;
- ferma restando l'autonomia nell'esecuzione dell'incarico, il professionista dovrà assicurare l'impegno di presenza necessario a espletare le attività concordate con il dirigente di riferimento, per un impegno massimo di 38 ore settimanali;

- il compenso stabilito, che assorbe qualsivoglia ipotesi di rimborso spese o altre indennità comunque denominate, nel rispetto di quanto disposto con DGR n. 580 del 27 maggio 2024, è il seguente:
 - euro 80,00 orari lordi e omnicomprensivi per ciascun accesso di attività di dodici ore all'Ospedale di Asiago, per il quale, in conformità a quanto previsto dalla citata deliberazione regionale, è previsto l'incremento fino al 30%;
 - vista la peculiarità dell'ospedale nodo di rete di Asiago, che si caratterizza quale ospedale di base, e la particolare difficoltà nel reperire personale medico disponibile a garantire anche il servizio di pronta disponibilità al punto nascita, il responsabile dell'unità operativa semplice dipartimentale Percorso nascita e ginecologia ha chiesto che, per garantire la continuità assistenziale, l'incarico libero professionale sia assegnato con riconoscimento economico dell'attività di pronta disponibilità in linea con i compensi già riconosciuti ai liberi professionisti attualmente in servizio ai sensi del bando n. 143/2023, pari a euro 200,00 lordi e omnicomprensivi per remunerare l'impegno di dodici ore di reperibilità anche in assenza di effettiva chiamata;
- la liquidazione delle competenze è effettuata sulla base della fattura emessa dal professionista alle scadenze concordate; alla fattura dovrà essere allegata una relazione sull'attività svolta, munita del visto di approvazione del Responsabile dell'unità operativa e del Direttore medico del Presidio ospedaliero a cui afferisce o del Direttore del Dipartimento chirurgico presso il quale si è svolta la collaborazione;
- il rischio dell'attività professionale grava sul professionista, che provvederà a proprie spese alle necessarie attività di sorveglianza sanitaria (anche con riguardo al rischio clinico) e alle conseguenti coperture assicurative, sollevando l'Azienda da eventuali conseguenze derivanti da infortunio, malattia professionale e responsabilità civile verso terzi;
- l'incarico ha ad oggetto il conferimento di attività professionale e non comporta l'esercizio in via esclusiva, da parte del professionista, delle competenze di amministrazione e gestione, né realizza l'attribuzione di incarico di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione e non costituisce pertanto incarico di funzione dirigenziale ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e successive modificazioni intervenute;
- il professionista sarà soggetto, per quanto compatibili, agli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento" applicabile, in particolare per quanto riguarda l'informativa sugli interessi finanziari e gli eventuali conflitti di interessi che insorgessero nel corso dell'incarico.

Dato atto che:

- per quanto riguarda la spesa prevista per l'incarico in parola, si precisa che ritenuta la temporaneità e la provvisorietà dell'incarico, necessario a garantire la continuità di servizio limitatamente al tempo necessario all'espletamento di nuove selezioni, si ritiene prudente vincolare un impegno complessivo pari a circa euro 75.000,00;
- ai sensi della lettera "H" della D.G.R.V. n. 22 del 2024 già sopra richiamate le acquisizioni di personale per far fronte al rischio di interruzione del servizio possono in ogni caso essere adottate in supero degli ordinari limiti di spesa del personale; l'eventuale superamento del limite di spesa dovrà essere recuperato nei sei mesi successivi alla cessazione del rapporto;
- vanno infine richiamati gli adempimenti di pubblicità, trasparenza e controllo relativi al conferimento degli incarichi di collaborazione libero professionale previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nonché dall'articolo 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che prevede la trasmissione degli atti di spesa relativi alle collaborazioni di importo superiore a 5.000,00 euro annui alla Corte dei conti.

Visti e richiamati:

- l'articolo 7, comma 6 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- l'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza;
- la L.R. 28 dicembre 2018 n. 48 approvazione del Piano socio sanitario 2019-2023;
- il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2024-2026 adottato in via definitiva con deliberazione n. 102 del 24 gennaio 2024;
- il Piano integrato di attività e di organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 adottato con deliberazione n. 159 del 29 gennaio 2024;
- la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 22 del 16 gennaio 2024;
- la DGR n. 580 del 27 maggio 2024;
- il regolamento aziendale per gli incarichi di lavoro autonomo approvato con deliberazione n. 206 del 28 febbraio 2018.

Per quanto sopra il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" propone di procedere, nelle more dell'indizione di una procedura selettiva, al conferimento di un incarico libero professionale in favore del dr. Michele COSTA ritenuto necessario a scongiurare il rischio di eventuali interruzioni nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nei servizi ambulatoriali dell'UOSD Percorso Nascita e ginecologia dell'Ospedale nodo di rete Asiago.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di conferire al dr. Michele COSTA, per le motivazioni espresse in premessa, un incarico libero professionale in qualità di medico specializzato in ginecologia e ostetricia, al fine di scongiurare il rischio eventuali interruzioni nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nei servizi ambulatoriali dell'UOSD Percorso Nascita e ginecologia dell'Ospedale nodo di rete Asiago;
2. di approvare le condizioni previste per l'espletamento dell'incarico del quale trattasi per come indicate nelle premesse e che vengono riprodotte nello schema del contratto di collaborazione allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale, precisando che la durata massima dell'incarico è prevista in sei mesi, con la decorrenza che sarà indicata nel contratto individuale di collaborazione;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 con le modificazioni successivamente intervenute;
4. di stabilire che la presente deliberazione venga trasmessa alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173, della L. 23 dicembre 2005, n. 266;

5. di imputare la relativa spesa, stimata in complessivi euro 75.000,00 ai competenti conti del costo del personale del bilancio economico preventivo secondo la seguente tabella:

<i>anno</i>	<i>conto</i>	<i>descrizione</i>	<i>programma di spesa</i>	<i>impegno euro</i>
2024	BA1400000	altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	programma di spesa 127 relativo alle collaborazioni libero professionali di natura sanitaria	25.000,00
2025	BA1400000	altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	programma di spesa 127 relativo alle collaborazioni libero professionali di natura sanitaria	50.000,00

6. di disporre che dovrà essere data la prevista comunicazione dell'incarico all'Area Sanità e Sociale precedentemente all'immissione in servizio;
7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.

CONTRATTO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
(artt. 2222 e segg. del Codice Civile)

in qualità di medico chirurgo specializzato in ginecologia e ostetricia per il mantenimento delle attività della
UOSD Percorso Nascita e Ginecologia dell’Ospedale nodo di rete Asiago.

Nr. ____ di reg. contr. del _____

Premesso che:

- con deliberazione n. ____ del ____ 2024 è stato conferito al dr. Michele COSTA, nato a _____ il _____ un incarico libero professionale al fine di scongiurare il rischio di possibili interruzioni nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza presso i servizi ambulatoriali della UOSD Percorso Nascita e Ginecologia dell’Ospedale nodo di rete Asiago.

Tutto ciò premesso e ritenuto, richiamati i presupposti di fatto e giuridici indicati nella deliberazione sopra indicata,

F R A

L’AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA con sede in Via dei Lotti n. 40 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) rappresentata dal Direttore generale e legale rappresentante *pro tempore* dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso il giorno 4.05.1967, codice fiscale: BRMCRL67E04L407D, domiciliato presso: Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”, Via dei Lotti, 40 – Bassano del Grappa

E

Il sig. dr. Michele COSTA
nato a _____ il _____
C.F.: _____
residente a _____
in _____
(d’ora in avanti indicato come “*il professionista*”)

si conviene e si stipula quanto segue:

1) OGGETTO DELL’INCARICO

L’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana” conferisce al professionista, in qualità di medico chirurgo specializzato in ginecologia e ostetricia, in possesso dei requisiti di legge, che accetta, l’incarico individuale di collaborazione di natura libero professionale ex art. 2222 e seguenti del codice civile e art. 7 - comma 6 - del Decreto Legislativo nr. 165/2001 per assicurare l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza nei servizi ambulatoriali della UOSD Percorso Nascita e Ginecologia dell’Ospedale nodo di rete Asiago.

Il suddetto incarico decorre dal giorno _____ **2024** e ha durata massima di sei mesi, con scadenza il giorno _____ **2025**.

Per l’espletamento dell’incarico il professionista è assegnato alla UOSD Percorso Nascita e Ginecologia dell’Ospedale nodo di rete Asiago (con possibilità di spostamento presso le altre sedi aziendali in caso di necessità).

Per la realizzazione degli obiettivi dell’incarico, il professionista assicura la presenza necessaria a garantire le attività concordate con il Direttore ovvero con il Responsabile dell’Unità operativa presso la quale svolgerà la propria collaborazione, per un massimo di 38 ore settimanali.

2) COMPENSO

- Il compenso stabilito, nel rispetto di quanto disposto con DGR n. 580 del 27 maggio 2024, è il seguente:

- euro 80,00 orari lordi e onnicomprensivi per ciascun accesso di attività di dodici ore all’Ospedale di Asiago, per il quale, in conformità a quanto previsto dalla citata deliberazione regionale, è previsto l’incremento fino al 30%;

è previsto inoltre il riconoscimento di euro 200,00 lordi e onnicomprensivi per remunerare l’impegno di dodici ore di reperibilità anche in assenza di effettiva chiamata.

Il compenso riconosciuto al professionista assorbe qualsivoglia ipotesi di rimborso spese o altre indennità comunque denominate.

La liquidazione delle competenze sarà effettuata su presentazione della fattura emessa dal professionista, accompagnata da una relazione sull’attività svolta, vistata dal Direttore o Responsabile dell’Unità operativa unitamente al visto di approvazione del Direttore medico del Presidio ospedaliero presso il quale si è svolta l’attività oggetto della richiesta di liquidazione.

3) AUTONOMA DEL PROFESSIONISTA

Le parti danno reciprocamente atto che il rapporto disciplinato dal presente contratto ha natura di collaborazione libero-professionale”, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile e non implica l’instaurazione sotto alcun profilo di un rapporto di impiego.

Nello svolgimento del proprio incarico il professionista opera con autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica.

L’incarico ha ad oggetto il conferimento di attività professionale e non comporta l’esercizio in via esclusiva, da parte del professionista, delle competenze di amministrazione e gestione, né l’attribuzione di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione e non costituisce pertanto conferimento di incarico di funzione dirigenziale ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e successive modificazioni intervenute.

Il professionista assume la piena e completa responsabilità connessa all’esercizio delle prestazioni professionali previste nel presente contratto.

Il rischio dell’attività professionale grava sul professionista, che provvederà a proprie spese alle necessarie coperture assicurative sollevando l’Azienda da eventuali conseguenze derivanti da infortunio, malattia professionale e responsabilità civile verso terzi.

Il professionista dichiara che il proprio stato di salute è compatibile con l’incarico di cui al presente contratto e solleva l’Azienda da ogni responsabilità in merito.

4) RECESSO DAL CONTRATTO

In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, i pagamenti saranno dilazionati, fatta salva la facoltà dell’Azienda di assegnare al professionista un termine per adempiere ai sensi dell’articolo 2224 del Codice civile, decorso inutilmente il quale l’Azienda potrà recedere dal contratto.

Il presente contratto potrà inoltre essere risolto da entrambe le parti contraenti in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, mediante dichiarazione scritta con preavviso di 15 giorni. Il mancato rispetto del termine di preavviso può comportare l’applicazione di una penale commisurata al valore economico delle ore di presenza già programmate e non svolte nel periodo di mancato preavviso.

Il contratto si intenderà infine risolto di diritto in caso di:

- a) gravi, oggettive e ripetute inadempienze da parte del professionista;
- b) cause di forza maggiore;
- c) in caso di riscontro di situazioni di conflitto di interessi, ancorché potenziali, rispetto agli interessi e ai fini istituzionali del committente.

In conformità a quanto previsto dalla legge regionale del Veneto n. 48 del 18 dicembre 2018 di approvazione del piano socio sanitario regionale 2019-2023, il contratto è risolto anche prima della scadenza qualora l’azienda sia in grado di disporre - per lo svolgimento della stessa attività - assunzioni con contratto di lavoro subordinato.

5) DISPOSIZIONI FINALI

Il professionista si impegna ad osservare le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché le ulteriori disposizioni di legge e regolamentari inerenti gli obblighi di comportamento compatibili con il rapporto di collaborazione che con il presente contratto si va a instaurare.

Nell’esecuzione dell’incarico il professionista è tenuto al segreto professionale e al rispetto di ogni norma deontologica, legislativa e consuetudinaria che inibisca la diffusione delle informazioni inerenti il trattamento dei dati personali.

Il professionista si impegna a uniformare la propria condotta e a rendere le proprie prestazioni professionali in ottemperanza ai principi e alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice per la tutela dei dati personali” con le modificazioni successivamente intervenute, il rispetto dei quali costituisce modalità essenziale dello svolgimento dell’attività lavorativa.

Il professionista dichiara di essere informato che il codice di comportamento dei pubblici dipendenti, il codice disciplinare, l’informativa sulla privacy nonché tutte le informazioni relative all’organizzazione aziendale sono reperibili sul sito istituzionale dell’Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana e di ricevere copia del codice di comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” pubblicato sia sul sito internet che sul sito intranet dell’Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia agli art. 2222 e seguenti del codice civile.

Il presente documento, composto di un unico foglio di quattro facciate, redatto in bollo con oneri a carico del prestatore d’opera, sarà soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art.5, 2° comma, e art. 10, Parte II tariffe, del D.P.R. 26.04.1986, nr. 131. L’imposta di bollo sulla fattura, ove dovuta, è a carico dell’emittente.

Luogo e data: _____

il professionista
(*dr. Michele COSTA*)

Il Direttore generale
(dott. Carlo BRAMEZZA)